

CODICE DEONTOLOGICO
DELLA
“ASSOCIAZIONE FACILITATORI UPLEDGER”
(CHIAMATA PER BREVIÀ QUI DI SEGUITO: ASSOCIAZIONE)

INDICE

TITOLO I - Considerazioni preliminari sulla professione.....	pag. 1
TITOLO II - Scopi dell'Associazione	pag 2
TITOLO III - Profilo professionale del Facilitatore	pag. 3
TITOLO IV - Principi della professione di Facilitatore.....	pag. 3
TITOLO V - Svolgimento della professione di Facilitatore.....	pag. 4
TITOLO VI - Responsabilità e riservatezza nei confronti della persona/fruitori e della società.....	pag. 4
TITOLO VII - Responsabilità nei confronti dell'ASSOCIAZIONE e dei colleghi.....	pag. 6

TITOLO I

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI SULLA PROFESSIONE

Liberamente ispirate a: “Il credo del dott. John E. Upledger D.O., O.M.M.”,
per il Codice Deontologico del Professionista di Tecnica Cranio-Sacrale Upledger, qui di seguito chiamato:
FACILITATORE.

1. È convinzione dell'ASSOCIAZIONE che, per quanto gli esseri umani siano al centro della nostra attenzione, la natura abbia dotato ogni sistema biologico vivente di metodi e processi ingegnosi che gli permettono di sopravvivere e di funzionare, rispondendo al continuo mutare delle condizioni imposte dell'ambiente interno ed esterno. Crediamo, inoltre, che i metodi e i processi più funzionali ad un simile adattamento, siano intrinseci a ciascun organismo vivente.
2. Quando un organismo vivente presenta segnali di una capacità di adattamento alterata, crediamo sia di primaria importanza cercare, individuare ed aiutare (facilitare) i processi intrinseci e naturali di adattamento, in modo tale da consentirgli di svolgere il loro compito al meglio. In questo modo, le capacità funzionali dell'organismo vivente migliorano e, nel caso di organismi umani, avvicinano il corpo ad una condizione di benessere ottimale, migliorando quindi l'omeostasi di ogni persona.
3. Questo approccio al miglioramento del benessere della persona può essere considerato “facilitativo” piuttosto che curativo o palliativo. In pratica, l'ASSOCIAZIONE sostiene la facilitazione dei processi intrinseci presenti nel corpo umano, il che corrisponde ad aiutare l'attivazione del meccanismo auto-correttivo fisiologico di ogni persona.
4. Con ciò, non sosteniamo che la facilitazione dei processi intrinseci di auto-correzione del corpo umano escluda l'utilizzo dei metodi convenzionali generalmente più invasivi e costrittivi. Crediamo piuttosto, che il nostro approccio facilitativo debba integrare ogni fase delle cure convenzionali, come riconoscimento del potere di auto-correzione intrinseco a tutti gli esseri umani. Crediamo che, integrando il nostro approccio a qualsiasi altro metodo o tecnica volti al benessere dell'utente, sarà possibile offrire alla persona (che qui di seguito chiameremo “fruitori”) un calo nella morbosità e nella mortalità, un contributo alla miglior qualità di vita nel percorso verso la risoluzione di disagi o di traumi, nonché la possibilità di invecchiare in maniera più confortevole e dignitosa.
5. Inoltre, crediamo che si possa trovare la soluzione, a molti problemi che riguardano lo stato di disagio della persona, all'interno dello stesso sistema biologico in questione. Piuttosto che invadere e sondare il sistema biologico, che sentirà di doversi difendere dalle buone intenzioni dell'invasore-sondatore, ci presentiamo col massimo rispetto, col nostro tocco e con l'intenzione e la comunicazione verbale o non-verbale, e chiediamo al sistema biologico di indicarci le cause del problema. Chiediamo inoltre, che ci venga suggerito come possiamo aiutare a correggere e risolvere la causa della disfunzione, nel modo più delicato possibile. Chiediamo di essere guidati, poiché ci proponiamo come Facilitatori del processo di attivazione del meccanismo auto-correttivo, di poter essere di supporto alla persona nel suo percorso verso il benessere.
6. Questo è un lavoro che può essere svolto parallelamente alla medicina convenzionale (manuale e non manuale) ed alla chirurgia. Se viene praticato in maniera corretta, può accrescere una risposta positiva alle tecniche convenzionali e ridurre la necessità di ricorrere sempre più a metodologie invasive.
7. Crediamo, insomma, che ogni persona possieda un medico interiore capace di esaminare qualsiasi problema che riguarda il suo benessere e risolverlo nel migliore dei modi. L'ASSOCIAZIONE vede il Facilitatore come colui che si mette in contatto e “dialoga” con questo medico interiore e ne segue le indicazioni.

TITOLO II

SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'ASSOCIAZIONE offre a chiunque sia interessato, indipendentemente da professione o preparazione accademica, di apprendere tutto ciò che si è acquisito a proposito della facilitazione dei processi intrinseci di attivazione del meccanismo auto-correttivo fisiologico (comunemente chiamato e/o conosciuto come auto-guarigione).
2. L'interesse del fruitore verrà sempre messo al di sopra di qualsiasi restrizione derivante da devozioni a discipline professionali. E' nostra convinzione che, nel momento in cui tutti i FACILITATORI, siano essi terapisti, operatori professionisti, che si adoperano per il benessere delle persone, quale che sia la loro specializzazione, condividono il loro sapere, sarà in ultima analisi il fruitore di questa tecnica a beneficiarne.
3. L'ASSOCIAZIONE proporrà con vigore e, in alcune occasioni produrrà in prima persona, programmi informativi rivolti al pubblico, per offrire idee, nozioni e tecniche per l'integrazione fra corpo, mente e spirito, oltre a tecniche di facilitazione degli altrui processi di attivazione del sistema auto-correttivo dell'organismo. Faremo sempre in modo da avere la certezza che le nozioni e le tecniche da noi proposte ed applicate siano sempre esenti da rischi e che promuovano un riconoscimento delle capacità di auto-correzione naturale di cui siamo stati dotati alla nascita.
4. L'ASSOCIAZIONE si dedica allo studio e alla ricerca di nozioni e tecniche utili alla temporanea attenuazione dei sintomi, nell'attesa che il fruitore lasci affiorare e risolva i problemi che ne sono all'origine. La maggior parte di queste nozioni e tecniche vengono offerte dagli stessi fruitori che si rivelano, ancora una volta, i nostri migliori insegnanti. Saremo sempre aperti alla valutazione e all'adozione di nuovi metodi, purché rispettino il criterio di assenza di rischi, qualità che caratterizza tutti i nostri metodi e le nostre modalità.
5. L'ASSOCIAZIONE considera ciascuna persona e ciascun fruitore di questa tecnica come un essere unico e irripetibile. Probabilità statistiche, così come quadri sintomatici e presunzioni valutative, vengono messi in disparte mentre il Facilitatore stabilisce un contatto con il medico interiore della persona/fruitore e ascolta la storia che il suo corpo racconta. Tale racconto si manifesta attraverso anomalie nella qualità e nei movimenti dei tessuti, dei fluidi e dei flussi energetici. Inoltre, in ogni applicazione, si opererà nuovamente una prima valutazione, evitando qualsiasi riferimento o considerazione legati a ciò che dell'utente si era appreso in precedenza. Lo scopo è quello di non lasciare che eventuali preconcetti nati durante le valutazioni e le applicazioni precedenti, possano lasciar sfuggire nuove e più sottili scoperte. In questo modo, la porta rimane sempre aperta a nuove informazioni e il Facilitatore non avrà ipotizzato alcuna valutazione. Molto spesso i fruitori di questa tecnica vengono valutati da due o più Facilitatori, nessuno dei quali è a conoscenza dei rilievi degli altri. Solo una volta terminate le valutazioni, i Facilitatori si scambieranno impressioni. Tutto ciò implica un assoggettamento da parte dell'ego del Facilitatore a favore del fruitore.
6. Il lavoro dell'ASSOCIAZIONE sarà sempre e costantemente volto ad affrancare il fruitore dalla presenza del Facilitatore. Il nostro scopo è quello di dare assistenza allo sviluppo dell'autostima della persona fruitore di questa tecnica in modo da aiutarla ad assumersi la responsabilità del proprio benessere e della ricerca verso il miglioramento della propria omeostasi. Il nostro lavoro vuole stabilire una comunicazione libera e fiduciosa fra gli infiniti livelli di coscienza presenti in ognuno di noi, di modo che ciascun livello di coscienza possa facilmente ottenere l'attenzione della consapevolezza senza dover ricorrere all'esternazione di sintomi o patologie per poter essere ascoltato.
7. I Facilitatori dell'ASSOCIAZIONE adotteranno le modalità che riterranno più opportune ai fini della facilitazione dei processi umani di auto-correzione fisiologica dell'organismo, purché siano non-invasivi e privi di rischi. Inoltre, il fruitore ricettivo verrà informato, al momento giusto e con termini semplici e diretti, di quanto sta accadendo. Desideriamo che i nostri fruitori vengano a conoscenza dell'origine dei loro problemi e di quanto si sta facendo per facilitarne la soluzione. Desideriamo, inoltre, che i nostri fruitori si rendano conto che la loro aspirazione al benessere rappresenta un obiettivo comune al quale devono contribuire in maniera significativa.

TITOLO III

PROFILO PROFESSIONALE DEL FACILITATORE

1. Come Facilitatore, qui identificato nella figura del Facilitatore Cranio-Sacrale, si intende: colui il quale, in possesso di specifica formazione in Tecnica Cranio-Sacrale, opera nella visione globale dell'individuo, stimolando le risorse vitali della persona, intesa come fruitore, con specifici trattamenti, proponendogli una maggiore consapevolezza in rapporto a se stesso, allo stile di vita ed all'ambiente che lo circonda.
2. Il Facilitatore, si avvale di specifiche tecniche manuali non invasive e rispettose che prevedono un contatto dolce e leggero, applicato in varie zone corporee, direttamente o indirettamente collegate al Sistema Cranio-Sacrale o Sistema Respiratorio Primario, comprese le zone connesse al Sistema Viscerale.
3. Tali trattamenti operano attraverso l'ascolto, la palpazione, la sincronizzazione e la stimolazione dei ritmi biologici che tendono all'attivazione delle risorse innate dei sistemi fisiologici e delle intrinseche capacità di riequilibrio e alla spontanea riorganizzazione delle funzioni vitali e capacità di armonizzazione con i ritmi naturali.
4. Il Facilitatore socio dell'ASSOCIAZIONE può svolgere la sua attività professionale in ambiti pubblici, privati, associativi; esercita con autonomia operativa, nel rispetto del Codice Deontologico e Costituzionale; non interferisce in nessun caso nel rapporto medico-paziente, o nel rapporto con altri specialisti della salute o del benessere; nel suo operato integra e supporta l'azione svolta dalla Medicina ufficiale, o da altri specialisti della salute o del benessere.

TITOLO IV

PRINCIPI DELLA PROFESSIONE DI FACILITATORE

1. Per professionista Facilitatore si intende qualsiasi professionista che abbia portato a compimento con buon esito i programmi ed i progetti formativi in Tecnica Cranio-Sacrale, così come intesi ed organizzati dall'ASSOCIAZIONE e/o da altre realtà da questa riconosciute, approvate e sostenute e nel rispetto delle normative di Legge vigenti e che sia iscritto all'ASSOCIAZIONE stessa.
2. Il professionista Facilitatore è tenuto alla conoscenza, tra le altre, dei risultati delle ricerche, studi e sperimentazioni iniziate negli anni '70, negli Stati Uniti d'America dal medico americano John Edwin Upledger (1932 - 2012) e codificate a livello mondiale come metodica manuale, chiamata con il suo nome internazionale: CranioSacral Therapy e SomatoEmotional Release.
3. La professione di Facilitatore si fonda sul valore, l'irripetibilità, l'unicità, la dignità e il rispetto dei diritti delle persone, di qualsiasi sesso, età, ceto sociale, etnia, cultura e credo politico e religioso, nonché sull'affermazione della libertà, dell'uguaglianza, della socialità, della solidarietà individuale e sociale.
4. Il Facilitatore valorizza l'autonomia dell'individuo e attraverso il suo sistema auto-correttivo, la sua oggettività e soggettività, le risorse proprie ed una maggiore e consapevole assunzione di responsabilità della persona verso se stesso e verso terzi.
5. Il Facilitatore è responsabile nei confronti degli utenti, in particolare per il rispetto del segreto professionale e per la considerazione umana ed accoglie ogni persona, gruppo, famiglia, comunità o aggregazione sociale portatrice di una domanda di intervento, come unica e distinta da altre situazioni analoghe.
6. Il Facilitatore attraverso il suo intervento ed il suo impegno professionale si prende cura delle persone senza mai essere condizionato da sesso, età, stato civile, razza, nazionalità, religione, condizione sociale, ideologia politica o qualsiasi differenza o caratteristica personale degli individui a cui è rivolto il suo operato e non esprime giudizi di valore sulle persone o sul loro comportamento.
7. Il Facilitatore nell'esercizio delle sue funzioni presta la propria opera professionale ai più bisognosi senza pretendere remunerazione.
8. Il Facilitatore dimostra giudizio e buon senso in ogni circostanza e si astiene, nei confronti dei fruitori di questa tecnica, da qualsiasi procedimento che potrebbe essere nocivo, inoltre nell'esercizio della sua professione, si orienta su scelte di comportamento consone ai livelli di responsabilità in cui si trova ad operare, senza mai frapporre alla professione il proprio interesse esclusivo e personale.

9. La professione del Facilitatore è basata sull'autonomia tecnico-professionale, sull'indipendenza di giudizio, in base alle proprie e specifiche conoscenze della professione. Il Facilitatore ha il dovere di difendere la propria autonomia ed unicità professionale da ogni condizionamento e pressione operata da professionisti della stessa o di altre materie, pur relazionandosi e operando con essi. Il Facilitatore, in assenza di una specifica legislazione che regola il settore, o in mancanza di una normativa statale, contrasta l'esercizio abusivo della professione da parte di persone non qualificate. Il Facilitatore utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti e non si avvale di esso per alcuna attività ingannevole o impropria.

10. Il Facilitatore, socio dell'ASSOCIAZIONE, è tenuto a conoscere questo Codice Deontologico, a comprenderlo, rispettarlo e diffonderlo anche attraverso collaborazioni ed aiuto vicendevole con i colleghi, convalidandone l'uso corretto. L'inosservanza e l'ignoranza delle norme e dei principi del presente Codice Deontologico ed ogni azione non consona al corretto esercizio della professione, sono punibili con le procedure disciplinari previste dallo Statuto e dal Regolamento Interno dell'ASSOCIAZIONE.

TITOLO V

SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE DI FACILITATORE

1. Il Facilitatore, può operare all'interno dell'ASSOCIAZIONE o ai programmi ed ai progetti formativi organizzati dall'ASSOCIAZIONE, o da altre realtà da essa riconosciute, o patrocinata, approvate e sostenute, o in rapporto di dipendenza con Enti ed organismi pubblici o privati, o come libero professionista autonomo o associato, garantendo di non usare la sua posizione professionale per instaurare delle forme di conflitto o di concorrenza con l'attività dell'ASSOCIAZIONE.

2. Il Facilitatore è leale verso la professione che esercita e nei riguardi dell'ASSOCIAZIONE, è attento ad evitare tutte le azioni che potrebbero screditare o recare pregiudizio, o danno, alla professione e all'ASSOCIAZIONE; cura la propria crescita professionale attraverso il costante aggiornamento e si adopera per favorire la crescita e la promozione dell'ASSOCIAZIONE.

3. Il comportamento del Facilitatore è tenuto a essere sempre consono alla dignità professionale ed in nessun caso fare abuso della sua posizione professionale; è tenuto a dimostrare maturità ed equilibrio in ogni questione connessa all'esercizio della professione ed essere consapevole delle proprie dinamiche personali, sia adoperandosi nella relazione con la persona/fruitori, sia adoperandosi nelle relazioni con i soci di ogni natura dell'ASSOCIAZIONE e sia adoperandosi in tutti i diversi livelli richiesti dall'esercizio della professione.

4. Il Facilitatore è tenuto alla propria formazione continua al fine di garantire un alto livello di competenza teorico-pratica, l'impegno nella ricerca sul campo di intervento e nell'ambito didattico e scientifico, la garanzia di prestazioni adeguate e di qualità al fruitore, l'impegno nella promozione, sviluppo e divulgazione della propria esperienza nel rispetto della privacy e del segreto professionale per favorire la propria crescita professionale e quella degli associati dell'ASSOCIAZIONE.

TITOLO VI

RESPONSABILITÀ E RISERVATEZZA NEI CONFRONTI DELLA PERSONA/FRUITORE E DELLA SOCIETÀ

CAPO 1 - RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ

1. Il Facilitatore è tenuto a contribuire al miglioramento della qualità della vita delle persone impegnando la propria competenza professionale allo sviluppo di programmi utili a tale miglioramento.

2. Il Facilitatore è tenuto a predisporre ricerche e progetti a favore del benessere della collettività agendo in modo da ampliare le opportunità di tutte le persone e con particolare attenzione alle persone in situazioni di svantaggio.

3. Qualsiasi forma di pubblicità concernente l'attività professionale deve essere ispirata ai principi di decoro, serietà tecnico-scientifica e tutela dell'immagine della professione evitando comportamenti scorretti e finalizzati al mero procacciamento dell'utenza e della clientela esclusivamente a scopi commerciali o di potere.

CAPO 2 - DIRITTI DELLA PERSONA/FRUITORE

1. Il Facilitatore esplica la sua competenza professionale per sviluppare il sistema auto-correttivo della persona e per promuovere le potenzialità personali della persona/fruitore, creando le condizioni per farla partecipare in modo consapevole alle fasi dell'intervento professionale.
2. Nello svolgimento della professione il Facilitatore deve fornire ai propri fruitori ampia informazione sui diritti, vantaggi, svantaggi, impegni, risorse, programmi e strumenti professionali e riceverne esplicito consenso direttamente, o da chi li rappresenta legalmente, rispettando le procedure autorizzate dall'ASSOCIAZIONE.
3. Il Facilitatore deve avere il consenso dei fruitori di questa tecnica qualora altre persone fossero presenti durante l'intervento ed informarli se l'intervento è attuato per motivi di studio, formazione e ricerca.
4. Le prestazioni professionali del Facilitatore a persone minorenni, sono subordinate al consenso di chi esercita la potestà genitoriale o di tutela. Sono fatti salvi i casi in cui le prestazioni professionali avvengano su ordine dell'Autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte o realizzate in team con altri professionisti che richiedano l'intervento del Facilitatore, assicurando questi di essere in regola con i requisiti di legge necessari all'intervento.

CAPO 3 - REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL FACILITATORE

1. Il Facilitatore si impegna a favorire il rapporto professionale solo finché la situazione lo richiede o finché si renda necessario. Nel caso si renda necessario un intervento di diversa specializzazione deve, senza indugio, indirizzare il fruitore verso questa opportunità.
2. Il Facilitatore quando esistono condizioni obiettive, può avvalersi di altre consulenze specialistiche, o di altre metodiche per le quali è professionalmente abilitato, concordando modalità e contenuti con la persona/fruitore che riceve le metodiche applicate e descrivendone la loro specificità ed utilità.
3. Il Facilitatore rispetterà rigorosamente opinioni, valori, modi di essere della persona/fruitore, anche se non condivisi e l'intervento professionale deve essere svolto nel pieno rispetto della persona tenendo conto del suo stato psicofisico senza menomazioni dei suoi diritti.
4. Il Facilitatore non può utilizzare la relazione con i fruitori di questa tecnica per interessi o vantaggi propri, evita commistioni tra ruolo professionale e vita privata, non instaura relazioni significative nel corso del rapporto professionale e se dovesse insorgere un coinvolgimento di tale natura, dovrà interrompere il proprio rapporto professionale con la persona/fruitore pur garantendone l'assistenza attraverso l'intervento di altri colleghi professionisti. È vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre vantaggi di tipo patrimoniale o non patrimoniale al di fuori del compenso professionale concordato ed è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo professionale.

CAPO 4 - SEGRETO PROFESSIONALE E RISERVATEZZA

1. Il Facilitatore è tenuto alla conoscenza ed all'ottemperanza della legge: L. n. 675/1996, del D. Lgs. n. 196 del 30.6.2003 e dell'art. 48 D.P.R. n. 445/2000 e di aver preso conoscenza dell'informativa ex art. 13 D. Lgs. e dell'Informativa sul Trattamento dei Dati Personali (art. 13 D. Lgs. n. 196/2003), alla sua applicazione, raccolta e trattamento dei dati per i procedimenti amministrativi dell'ASSOCIAZIONE. È inoltre tenuto alla conoscenza di tutte le Leggi normative e disposizioni di Legge (regionali e nazionali) che regolamentano lo svolgimento e l'applicazione della sua professione.
2. Il Facilitatore è tenuto al segreto professionale e lo esige da coloro con i quali collabora e che possono avere accesso, di fatto e di diritto, alle informazioni private e riservate.
3. La rivelazione del segreto professionale è consentita solo per gli obblighi di legge o per i seguenti motivi:
 - rischio di grave danno allo stesso fruitore o a terze persone;
 - richiesta scritta e motivata dell'interessato o del suo legale rappresentante;
 - autorizzazione dell'interessato o del suo legale rappresentante, resi edotti delle conseguenze della rivelazione, purché ciò non violi la riservatezza di altri.

4. La trasmissione ad altre persone fisiche o giuridiche, di documentazione relativa ai fruitori della tecnica, se non autorizzata dagli stessi o dal loro legale rappresentante, comporta la conseguente trasgressione del segreto professionale.

5. Il Facilitatore deve aver cura del materiale riferito al fruitore e salvaguardarlo da ogni indiscrezione e deve consentire al fruitore stesso o al suo legale rappresentante l'accesso a tutta la documentazione che lo riguarda. Nel caso di comunicazioni e pubblicazioni tutelerà l'anonimato. Per eventuali registrazioni o materiale audio-visivo riguardante il rapporto professionale del Facilitatore con il fruitore della tecnica, dovrà acquisire la firma del fruitore stesso o del legale rappresentante.

6. Il Facilitatore nei rapporti con la stampa e/o con altri mezzi d'informazione e di diffusione, anche multimediale (internet, siti web, social network, ecc.), deve essere adeguato al ruolo ricoperto nel rilasciare dichiarazioni o interviste. È tenuto inoltre alla riservatezza, all'equilibrio ed al rispetto del segreto professionale.

TITOLO VII

RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE E DEI COLLEGHI

CAPO 1 - RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI COLLEGHI ED ALTRI PROFESSIONISTI

1. Il Facilitatore è tenuto ad una collaborazione corretta e fiduciosa con i colleghi e gli altri professionisti e promuove un sistema di rete integrato fra gli interventi per dare risposte adeguate a salvaguardare la globalità della persona/fruitore e realizzare una buona comunicazione interpersonale.

2. Il Facilitatore si adopera per la soluzione dei contrasti professionali con lealtà e correttezza.

3. Il Facilitatore è tenuto a fornire ai colleghi con cui collabora, informazioni sulle specifiche competenze e sulla metodologia applicata e chiede il rispetto delle norme etiche e deontologiche che sottendono la professione.

4. Nel presentare le proprie ricerche o documentazioni, il Facilitatore è tenuto a non rilasciare dichiarazioni mendaci o omissive e ad indicare la fonte dei contributi altrui.

5. Il Facilitatore si astiene dal dare pubblicamente giudizi lesivi del decoro e della reputazione a colleghi anche in ordine alla loro formazione e competenza professionale, soprattutto se tali giudizi sono espressi per procurare qualsiasi forma di danno ai colleghi.

6. Il Facilitatore, nel caso di mancanza di competenza, o di violazione dell'etica professionale di un collega, deve innanzitutto tutelare l'interesse ed il benessere della persona (fruitore) che ha usufruito dell'applicazione della tecnica o della metodica ed ha l'obbligo di segnalare la situazione ed esprimere eventuali valutazioni o critiche attraverso i canali appropriati alla categoria.

7. Il Facilitatore è tenuto a comunicare i progressi delle sue conoscenze alla comunità professionale dei soci, anche a mezzo dell'ASSOCIAZIONE, al fine di favorirne la diffusione per scopi del benessere umano e sociale.

CAPO 2 - RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il Facilitatore è tenuto ad essere leale nei confronti dei colleghi e ad agire sempre nel comune interesse e nell'interesse dell'ASSOCIAZIONE in quanto organizzazione di appartenenza.

2. Il Facilitatore è tenuto a rifuggire da situazioni di lavoro che potrebbero comportare incompatibilità con i principi e le norme del Codice Deontologico e che potrebbero non garantire rispetto e riservatezza dei soci dell'ASSOCIAZIONE e dei fruitori della tecnica e compromettere pesantemente la qualità degli interventi professionali.

3. Il Facilitatore deve esigere il rispetto del suo profilo professionale e delle sue competenze nelle funzioni professionali nonché la garanzia del rispetto del segreto d'ufficio.

4. Il Facilitatore è tenuto a impegnarsi per contribuire al miglioramento dell'Associazione, con cui collabora, o in cui presta la sua professionalità, o dalla quale riceve prestazioni e servizi, con un rapporto leale verso l'organizzazione usando i canali appropriati e collaborando alle azioni di pianificazione e programmazione per attivarne di nuovi.
5. Il Facilitatore deve tendere a sviluppare l'attività professionale a livelli funzionali diversi per consentire la massima efficacia dell'intervento e deve avanzare opportunità di aggiornamento e formazione. È quindi tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e di aggiornamento, attraverso la frequenza ad eventi, corsi, seminari, ed iniziative volte a tale scopo e organizzate dall'ASSOCIAZIONE.
6. Il Facilitatore non deve in alcun modo arrecare danno all'Associazione di appartenenza e è tenuto a mantenere un comportamento tale da non porsi in contrasto con esso ed evitare di suggerire o dare adito a maldicenze, illazioni o atti avversi nei confronti dell'ASSOCIAZIONE e dei suoi Soci.
7. Il Facilitatore è tenuto riferire all'ASSOCIAZIONE, senza violare le norme del Codice Deontologico, ogni atteggiamento, o atto, o critica posta nei confronti dell'Associazione di appartenenza come socio e è tenuto a rifuggire da situazioni di lavoro che potrebbero comportare un suo coinvolgimento contrario ad esso ed al Codice Deontologico.